

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it; partita iva: 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023

E

CITTÀ DI GARESSIO (di seguito anche la "Città"), partita iva: 01481440541, con sede legale in Piazza Carrara n 137,1207, Garessio pec: garessio@cert.ruparpiemonte.it, rappresentata dal prof. Ferruccio Fazio, nato a Garessio il 07.08.1944, autorizzato alla stipula del presente atto qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) La Città di Garessio nel corso dei secoli ha visto la nascita sul suo territorio di un importante complesso diffuso di beni culturali sia laici sia ecclesiastici;

b) La Città di Garessio intende promuovere questo complesso di beni partendo dallo studio e dalla conoscenza del proprio Archivio Storico Comunale (ACG) che risulta essere uno dei più ricchi e completi su questo territorio tra Liguria e Piemonte;

- c) La Città di Garessio tramite le sue strutture culturali (Biblioteca Civica – Archivio Storico – Museo Archeologico e Pinacoteca) organizza da anni convegni ed eventi per lo studio, la divulgazione e la promozione del suo patrimonio storico-culturale;
- d) La Città di Garessio offre agli studiosi la disponibilità dell'Archivio e delle strutture comunali di cui al punto c) per svolgere tale compito.

CONSIDERATO CHE

L'Università degli Studi di Genova conviene sulla necessità di:

- a) rafforzare il proprio coinvolgimento diretto con le istituzioni summenzionate, al fine di favorire la promozione sua e delle Parti firmatarie sotto il profilo culturale delle attività svolte e della conseguente ricaduta quanto a visibilità, al fine di fare conoscere a un sempre maggior numero di persone il valore culturale, scientifico e didattico rappresentato dalla stipula di questo accordo;
- b) avviare il processo di organizzazione, rilancio e pubblicizzazione di convegni, simposi scientifici, giornate di studio, corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati al proprio interno e interscambi culturali (di docenti, dottorandi e studenti) tra l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Garessio;
- c) avviare un processo di valorizzazione del patrimonio archivistico e culturale della Città di Garessio.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e i 'considerata' alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti firmatarie si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell'attività culturale, didattica e di ricerca ed in particolare:
- a) l'Università degli Studi di Genova si impegna a cooperare con il Comune di Garessio per promuovere iniziative quali la pubblicazione di atti di convegno e giornate di studio;
 - b) l'Università degli Studi di Genova e la Città di Garessio si impegnano a I) contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale, II) all'utilizzo dell'archivio a scopi di studio e ricerca, III) a sostenere tutte le altre iniziative che verranno promosse e avviate per tutta la durata della convenzione, nelle forme e modalità che ciascuna delle Parti riterrà opportuno decidere autonomamente;
 - c) Le Parti si impegnano a rendere disponibili i dati emersi dalle ricerche di cui al punto a) come base per azioni e progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale garessino;

d) Le Parti si impegnano congiuntamente a sostenere, coi mezzi e nelle forme più idonee alle competenze e possibilità di ciascuno, progetti di mostre innovativi e di ampio respiro da tenersi presso spazi designati dall'Università e dal Comune nel territorio metropolitano e in quello garessino;

e) le Parti contraenti si impegnano a cooperare per realizzare insieme le seguenti attività:

- Identificazione di protocolli di studio e ricerca, realizzazione degli stessi e diffusione dei risultati;

- Pubblicazione di libri;

- Presentazioni di libri;

- Convegni;

- Seminari;

- Assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi;

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da ciascuna Parte al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Genova sono la Prof.ssa Maria Federica Petraccia, il Prof. Luca Lo Basso e il prof. Paolo Calcagno

Per la Città di Garessio (CN) sono il Sindaco pro tempore prof. Ferruccio Fazio, l'Assessore delegato pro tempore e il Dott. Sebastiano Carrara.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e la Città di Garessio (CN) finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell'art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al

momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ovvero mediante pec.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni

verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle

università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Città di Garessio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. La Città di Garessio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università di Genova, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università di Genova con nota scritta chiederà alle altre Parti contraenti il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Ing. Federico Delfino

Per la Città di Garessio

Prof. Ferruccio Fazio